

Corporate Social Responsibility: inquadramento normativo e profili di diritto sostanziale

Autore: Delle Cave Gianluigi

In: Diritto civile e commerciale

Il **bilancio sociale** è il documento che illustra le modalità attraverso cui un'impresa recepisce nella propria missione e operatività aziendale gli aspetti sociali ed ambientali.

Originariamente considerato come strumento di comunicazione e marketing, il bilancio sociale viene sempre più diffusamente percepito come pilastro fondamentale nella governance di un'azienda, capace di influenzare le strategie di management e le relazioni con tutti gli stakeholders.

Volume consigliato

La Corporate Social Responsibility: cos'è?

Nel quadro del progetto di promozione della **Corporate Social Responsibility (CSR)**, le istituzioni comunitarie, nel dicembre 2014, hanno promulgato la direttiva UE 2014/95 avente ad oggetto le "comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario ed di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni".

L'Italia ha recepito la direttiva dell'UE con il D.Lgs. n. 254/2016, introducendo misure prescrittive e sanzionatorie volte a rafforzare la responsabilizzazione delle imprese di grandi dimensioni (c.d. accountability), superando la normativa esistente in materia di sostenibilità.

Banche, imprese assicurative e grandi gruppi industriali facenti capo a società quotate, sono, dunque, chiamati, ed obbligati, ad includere nella relazione sulla gestione una **dichiarazione di carattere non finanziario**, contenente informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alle dimensioni ed ai risultati economici dell'impresa, ma anche dell'impatto delle sue attività.

L'applicazione del principio di materialità

Alla base della direttiva, il “**principio di materialità**” richiede, infatti, che vengano fornite informazioni sugli aspetti che incidono in modo significativo sulla capacità dell’azienda di creare valore nel tempo, individuando le tematiche più significative per la società e per i suoi stakeholders.

In particolare, in forza dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 254/2016, devono redigere la dichiarazione di carattere non finanziario i c.d. “enti di interesse pubblico”, qualora abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500, e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

(i) totale dello stato patrimoniale € 20.000.000,00;

(ii) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni € 40.000.000,00.

Il decreto prevede anche - all’articolo 7 - la possibilità, per le altre società non ricadenti nella definizione di “ente di interesse pubblico”, di redigere una dichiarazione di carattere non finanziario su base “**volontaria**”.

Per gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, invece, l’obbligo è quello di redigere un bilancio di sostenibilità “**consolidato**”, comprendente i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente.

Sulla base del principio “comply or explain”, richiamato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 254/2016, la società risponde per tutte quelle informazioni che omette di trasmettere ai fini del bilancio di sostenibilità.

Per gli amministratori, i componenti dell’Organo di controllo nonché i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio e delle attestazioni di conformità, infine, sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie comprese in una forbice che va dai € 20.000,00 a € 150.000,00 a seconda della gravità della violazione e della posizione ricoperta all’interno dell’ente.

<https://www.diritto.it/corporate-social-responsability-inquadramento-normativo-e-profilo-di-diritto-sostanziale/>